

FONDO DI GARANZIA PER LE PMI

FAQ

Aggornate a seguito delle modifiche/integrazioni introdotte dalla Legge 30 dicembre 2021, n.234 (Legge di Bilancio 2022) e dal Decreto-legge 17 maggio 2022, n.50 convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n.91 (DL Aiuti)

Aggornate a seguito dell'avvio dell'operatività della Sezione Speciale Turismo istituita ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito dalla Legge del 29 dicembre 2021, n.233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose (Decreto PNRR)

16 novembre 2022

- 1. Per le richieste di garanzia ai sensi della Sezione 2.2 del Temporary Crisis Framework, se il soggetto beneficiario finale dichiara nella richiesta di agevolazione (Allegato 4) che l'importo dell'operazione finanziaria per la quale si chiede l'ammissione alla garanzia del Fondo, sommato all'importo totale delle altre eventuali operazioni finanziarie agevolate ai sensi dei punti 2.2 e 2.3 del TCF non è superiore al 15% del fatturato medio degli ultimi 3 anni oppure al 50% dei costi sostenuti per l'energia nei dodici mesi precedenti, quali sono le verifiche che deve effettuare il soggetto richiedente?**

R: Il soggetto richiedente, utilizzando la documentazione fornita dal soggetto beneficiario finale, deve verificare, prima della presentazione della richiesta di ammissione alla garanzia, la correttezza dell'importo indicato nella richiesta di agevolazione.

a) Per il calcolo dell'importo medio del fatturato dovrà essere considerato:

Forma Giuridica	Voce	Documento
Società di Capitali	A.1	Bilancio depositato
Società di Persone e Ditte Individuali in contabilità ordinaria	RS116	Modello Unico trasmesso all'AdE
Società di Persone e Ditte Individuali in contabilità semplificata	RG2	Modello Unico trasmesso all'AdE
Società Agricole che non adottano nessun tipo di contabilità	VE50	Modello IVA
Professionisti	RE2	Modello Unico trasmesso all'AdE
Soggetti in contabilità forfettaria	LM2 o LM22	Modello Unico trasmesso all'AdE

b) Per il calcolo dell'importo delle spese energetiche sostenute nei 12 mesi precedenti la richiesta di agevolazione, invece, possono essere utilizzate le fatture o le bollette relative alla fornitura di energia. L'importo deve essere considerato comprensivo d'iva.

Si ricorda che, in fase di eventuali verifiche documentali o escussione della garanzia, sarà onere del soggetto richiedente inviare tale documentazione comprovante l'importo indicato in fase di presentazione della domanda. Il mancato invio della documentazione o la mancata corrispondenza tra dati indicati nella richiesta di ammissione e la documentazione prodotta, se rilevante ai fini della concessione della garanzia, sono cause di inefficacia della garanzia.

- 2. Con riferimento ai parametri del 15% del fatturato medio degli ultimi 3 anni e del 50% dei costi sostenuti per l'energia nei dodici mesi precedenti, in fase di compilazione dell'Allegato 4 e, di conseguenza, della domanda da presentare al fondo (scheda 2.2), andrà riportato l'importo complessivo oppure andrà indicato rispettivamente già il 15% o il 50% di tale importo?**

R: Deve essere riportato l'importo complessivo. A tale importo il gestore applicherà la percentuale prevista dalla normativa.

- 3. Nel caso in cui il soggetto beneficiario finale abbia fatto riferimento nell'Allegato 4 al parametro relativo ad un maggior fabbisogno di liquidità (punto 17.A, lettera e)), quale documentazione deve essere acquisita dal soggetto richiedente per comprovare tale fabbisogno?**

R: In questo caso sono sufficienti le dichiarazioni rilasciate dal soggetto beneficiario finale con la sottoscrizione dell'allegato 4. In fase di eventuali controlli documentali o escussione della garanzia, al soggetto richiedente non verrà richiesto l'invio di ulteriore documentazione a supporto delle predette dichiarazioni. Si fa presente, inoltre, che il soggetto richiedente non è tenuto a verificare che l'importo dell'operazione finanziaria per la quale si chiede l'ammissione alla garanzia del Fondo, sommato all'importo totale delle altre eventuali operazioni finanziarie agevolate ai sensi dei punti 2.2 e 2.3 del TCF, è superiore al 15% del fatturato medio degli ultimi 3 anni e al 50% dei costi sostenuti per l'energia nei dodici mesi precedenti.

- 4. È possibile richiedere la garanzia del Fondo ai sensi della Sezione 2.2 del Temporary Crisis Framework per operazioni aventi come finalità rinegoziazione e consolidamento? Sono previste delle deroghe a quanto previsto dalle vigenti Disposizioni operative?**

R: Le operazioni con finalità rinegoziazione e consolidamento sono ammissibili anche ai sensi del nuovo TCF e non sono previste deroghe alle vigenti Disposizioni operative. Pertanto, restano non ammissibili operazioni di rinegoziazione e consolidamento di finanziamenti erogati dallo stesso soggetto finanziatore o gruppo bancario e non già garantiti dal Fondo.

- 5. È possibile presentare richieste di garanzia per operazioni di rinegoziazione e consolidamento di finanziamenti già garantiti dal Fondo ai sensi della Sezione 3.2 del Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19? Se sì, sono ammissibili anche se il soggetto beneficiario finale, in fase di sottoscrizione dell'Allegato 4, ha selezionato l'opzione del fabbisogno di liquidità previsto dal Temporary Crisis Framework?**

R: Le operazioni con tale finalità sono ammissibili ai sensi delle vigenti Disposizioni Operative e del nuovo TCF anche utilizzando il parametro relativo al fabbisogno di liquidità.

- 6. Al fine di dimostrare i danni diretti o indiretti subiti dal conflitto Russia-Ucraina, quale documentazione deve essere trasmessa dall'impresa?**

R: In questo caso è sufficiente la dichiarazione rilasciata dall'impresa in fase di sottoscrizione dell'Allegato 4. Non verrà richiesta dal Gestore ulteriore documentazione.

- 7. Le imprese in difficoltà, come da definizione del Reg. 651/2014, possono richiedere la garanzia ai sensi della Sezione 2.2 del Temporary Crisis Framework? Tale condizione deve essersi verificata alla data di richiesta di ammissione alla garanzia oppure ad una data specifica?**

R: In deroga a quanto previsto dalle Disposizioni operative, la garanzia del Fondo ai sensi della Sezione 2.2 del Temporary Crisis Framework può esser concessa anche alle imprese in difficoltà, come da definizione del Reg. 651/2014.

- 8. È possibile per un'impresa, attraverso l'estinzione anticipata del finanziamento, chiedere al Gestore la cancellazione dell'aiuto connesso alla garanzia rilasciata sul medesimo finanziamento? È possibile chiederlo anche per operazioni garantite ai sensi del regime de minimis?**

R: Nel caso di estinzione anticipata del finanziamento garantito, indipendentemente dal regime di aiuti scelto, è possibile esclusivamente rettificare l'importo dell'aiuto in funzione della minor durata effettiva dell'operazione.

Si rammenta, inoltre, che la rinuncia alla garanzia in data successiva alla data di erogazione del finanziamento non determina nessuna rettifica dell'importo dell'aiuto.

SEZIONE SPECIALE TURISMO

- 1. Ai fini dell'ammissibilità alla Sezione Speciale Turismo, il soggetto beneficiario finale deve svolgere come attività principale o prevalente una delle attività ricomprese nell'elenco dei codici ATECO 2007 presenti nell'Allegato 1 dell'Accordo per l'adozione della politica di investimento" e pubblicato sul sito del Fondo di garanzia per le PMI?**

R: Non è necessario svolgere tali attività come attività principali o prevalenti ma possono essere svolte anche come attività secondaria. Tuttavia, il finanziamento oggetto della richiesta di garanzia dovrà fare esclusivamente riferimento all'attività ammissibile alla Sezione Speciale Turismo.

- 2. Sono ammissibili anche le imprese diverse da Pmi con numero dipendenti non superiore a 499: tale verifica deve essere effettuata sulla singola impresa richiedente o bisogna considerare eventuali associate e/o collegate?**

R: Per le imprese diverse da PMI (Mid Cap), il numero dipendenti deve essere verificato alla data di sottoscrizione dell'allegato 4 e deve essere riferito alla sola impresa beneficiaria. Per questa tipologia di impresa non deve essere effettuata la verifica sulla presenza di eventuali associate e/o collegate come avviene per le PMI.

- 3. Le percentuali di copertura seguono quanto previsto dalle vigenti Disposizioni Operative o dal nuovo Temporary Crisis Framework?**

R: Si applicano le percentuali di copertura stabilite dal Decreto PNRR vale a dire 70% per la garanzia diretta e 80% in riassicurazione. Tali percentuali sono incrementabili esclusivamente mediante l'utilizzo delle sezioni speciali istituite ai sensi del decreto del 26 gennaio 2021 (c.d. decreto Fund Raising).

- 4. Le condizioni aggiuntive previste per le operazioni di rinegoziazione e/o consolidamento, ossia il 25% di credito aggiuntivo e il minor costo o la maggior durata, devono essere rispettate solo per le operazioni su stessa banca di finanziamenti non già garantiti dal Fondo, oppure si applicano a tutte le rinegoziazioni/consolidamenti a valere sulle risorse della Sezione Turismo?**

R: In deroga a quanto previsto dalle disposizioni operative, sono ammissibili a valere sulla Sezione Turismo le operazioni di rinegoziazione e consolidamento di finanziamenti erogati dallo stesso soggetto finanziatore o gruppo bancario e non già garantiti dal Fondo. Esclusivamente per questa tipologia di operazione, il soggetto finanziatore dovrà riconoscere al soggetto beneficiario finale le condizioni aggiuntive relative al 25% di credito aggiuntivo calcolato sull'accordato in essere e al minor costo e/o alla maggior durata dell'operazione finanziaria in essere.

Si fa presente, inoltre, che non sarà possibile presentare tale tipologia di operazione ai sensi del regime TCF.

- 5. Con riferimento alle predette condizioni aggiuntive per le operazioni di rinegoziazione e/o consolidamento su stessa banca e non già garantiti dal Fondo, cosa si intende per minor costo? E per maggior durata?**

R: Per minor costo si intende un minor tasso rispetto a quello applicato al finanziamento oggetto di rinegoziazione/consolidamento. In questo caso è necessario far riferimento al TAN. In presenza di più finanziamenti, deve essere presa in considerazione la media ponderata per gli importi oggetto di rinegoziazione/consolidamento.

Per maggior durata, invece, si intende una durata superiore a quella residua del finanziamento oggetto di rinegoziazione/consolidamento. In presenza di più finanziamenti oggetto di rinegoziazione/consolidamento, deve essere preso in considerazione il finanziamento con la durata residua maggiore.

Esempio 1: durata finanziamento originario 60 mesi, durata residua 11 mesi: il nuovo finanziamento dovrà avere una durata pari ad almeno 12 mesi.

Esempio 2: rinegoziazione di tre finanziamenti con le sue caratteristiche:

- finanziamento 1 durata residua 20 mesi
- finanziamenti 2 durata residua 15 mesi
- finanziamenti 3 durata residua 35 mesi

Il nuovo finanziamento dovrà avere una durata pari ad almeno 36 mesi.

6. In caso di operazione con process Start-Up è necessario trasmettere anche l'allegato 7/7bis? Può essere inviata richiesta anche per liquidità?

R: Per le operazioni presentate con process Start-Up bisogna rispettare quanto previsto dalle vigenti Disposizioni operative, in particolare quanto previsto dal par. B.1, punti 3 e 4, Parte II e dal par. B, Parte IX

7. Cosa si intende per operazione in Investimento in riqualificazione energetica?

R: Si intende qualsiasi investimento che preveda la ristrutturazione o la riqualificazione o la demolizione e ricostruzione a fini energetici e non di edifici destinati all'attività aziendale.

8. Per le operazioni di Investimento in riqualificazione energetica, il soggetto beneficiario finale dovrà sempre inviare al Gestore l'APE ex ante ed ex post a investimento concluso?

R: Tale documentazione dovrà essere trasmessa al Gestore dal soggetto beneficiario finale solo in fase di eventuali verifiche documentali e/o escussione della garanzia, in aggiunta alla documentazione già prevista dalle vigenti Disposizioni operative, tra cui la relazione finale.

9. Con riferimento alla possibilità di cumulare la garanzia del Fondo con ulteriori garanzie reali, assicurative ovvero bancarie, cosa si intende per "investimento immobiliare"? Il valore cauzionale della garanzia reale può essere superiore alla quota non garantita dal Fondo?

R: Per investimento immobiliare si intende l'acquisto e/o la ristrutturazione di un immobile. Per queste tipologie di operazioni, in deroga a quanto previsto dalle Disposizioni operative, è possibile acquisire garanzie reali, assicurative ovvero bancarie senza alcuna limitazione riferita al loro valore.

10. Per le richieste di garanzia presentate ai sensi del regime de minimis o di esenzione in favore di imprese diverse da PMI con un numero di dipendenti non superiore a 499 (MID CAP) o di PMI con plafond di importo massimo garantito superiore a 2.5 milioni di euro, come viene calcolato l'importo dell'ESL?

R: Per questa tipologia di richieste, il Gestore è ancora in attesa di autorizzazione del nuovo metodo di calcolo dell'ESL. Pertanto, le imprese diverse da PMI con un numero di dipendenti non superiore a 499 (MID CAP) e le PMI con plafond di importo massimo garantito superiore a 2.5 milioni di euro, potranno essere ammesse alla garanzia del Fondo solo per richieste presentate ai sensi della Sezione 2.2 del Temporary Crisis Framework. Il Gestore provvederà ad inviare comunicazione ad hoc appena ottenuta la predetta autorizzazione (eventuali novità verranno pubblicate nella sezione Circolare operative e Chiarimenti operativi presente sul sito del Fondo di garanzia)

11. Per le imprese diverse da PMI con un numero di dipendenti non superiore a 499 (MID CAP) e le PMI con plafond di importo massimo garantito superiore a 2.5 milioni di euro, considerando che, fino all'ottenimento dell'autorizzazione del nuovo metodo di calcolo dell'ESL, possono essere ammesse solo se la richiesta di garanzia viene presentata ai sensi della sezione 2.2 del TCF, è possibile presentare operazioni di rinegoziazione e consolidamenti di finanziamenti su stessa banca o gruppo bancario e non già garantiti dal Fondo?

R: Come già noto, non è possibile presentare tale tipologia di operazione ai sensi del regime TCF e, di conseguenza, le imprese diverse da PMI con un numero di dipendenti non superiore a 499 (MID CAP) e le PMI con plafond di importo massimo garantito superiore a 2.5 milioni di euro, attualmente, possono richiedere la garanzia su operazioni di rinegoziazione e consolidamento di finanziamenti solo su stessa banca e già garantiti oppure di finanziamenti su banca diversa (sia garantiti che no). Di seguito una tabella riepilogativa:

Tipo impresa	Finalità	Regime di aiuto	Importo max garantito	Ammissibilità
PMI	Investimento/Liquidità	De minimis/Esenzione	fino a 2,5 mln di euro	Ammissibile
		De minimis/Esenzione	fino a 5 mln di euro	Sospesa in attesa autorizzazione metodo di calcolo
		TCF	fino a 5 mln di euro	Ammissibile
	Rinegoziazione di operazioni su stessa banca/gruppo bancario o su banca diversa e già garantite dal Fondo Rinegoziazione di operazioni su banca diversa e NON già garantite dal Fondo	De minimis/Esenzione	fino a 2,5 mln di euro	Ammissibile
		De minimis/Esenzione	fino a 5 mln di euro	Sospesa in attesa autorizzazione metodo di calcolo
		TCF	fino a 5 mln di euro	Ammissibile
	Rinegoziazione di operazioni su stessa banca/gruppo bancario e NON già garantite dal Fondo	De minimis/Esenzione	fino a 2,5 mln di euro	Ammissibile solo se rispettate le condizioni del 25% credito aggiuntivo e minor costo del finanziamento o maggior durata
		De minimis/Esenzione	fino a 5 mln di euro	Sospesa in attesa autorizzazione metodo di calcolo. Dopo l'autorizzazione , sarà ammissibili solo se rispettate le condizioni 25% credito aggiuntivo e minor costo del finanziamento o maggior durata
		TCF		Non ammissibile
MID CAP	Investimento/Liquidità	De minimis/Esenzione	fino a 5 mln di euro	Sospesa in attesa autorizzazione metodo di calcolo
		TCF	fino a 5 mln di euro	Ammissibile
	Rinegoziazione di operazioni su stessa banca/gruppo bancario o su banca diversa e già garantite dal Fondo Rinegoziazione di operazioni su banca diversa e NON già garantite dal Fondo	De minimis/Esenzione	fino a 5 mln di euro	Sospesa in attesa autorizzazione metodo di calcolo
		TCF	fino a 5 mln di euro	Ammissibile
	Rinegoziazione di operazioni su stessa banca/gruppo bancario e NON già garantite dal Fondo	De minimis/Esenzione	fino a 5 mln di euro	Sospesa in attesa autorizzazione metodo di calcolo. Dopo l'autorizzazione , sarà ammissibili solo se rispettate le condizioni 25% credito aggiuntivo e minor costo del finanziamento o maggior durata
		TCF		Non ammissibile